

REGOLAMENTO N. 163 DELLA COMMISSIONE
relativo a talune condizioni per la concessione delle restituzioni da
applicarsi alle esportazioni di cereali

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 2,

Visto il parere del Comitato di gestione dei cereali,

Considerando che l'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento n. 19 del Consiglio consente di compensare, all'esportazione di cereali verso i paesi terzi, mediante una restituzione, la differenza tra i corsi praticati sul mercato mondiale ed i prezzi nello Stato membro esportatore, alle condizioni stabilite con la procedura prevista dall'articolo 26 di detto regolamento; che tali condizioni sono state stabilite nel regolamento n. 90 della Commissione relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di cereali;

Considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'articolo 5 del regolamento n. 90 della Commissione, che consente la concessione di restituzioni attraverso una procedura di aggiudicazione, è talvolta inadeguato alle caratteristiche del mercato mondiale, in particolare per gli speciali sistemi di acquisto in alcuni paesi terzi;

Considerando che si può ovviare a questi inconvenienti prevedendo al possibilità di accordare, a determinate condizioni, un importo supplementare alla restituzione previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento n. 90 della Commissione;

Considerando che tale importo supplementare deve essere tuttavia strettamente limitato all'importo necessario per consentire l'esportazione verso i paesi terzi di destinazione, ai corsi praticati sul mercato mondiale;

Considerando che è opportuno evitare ogni possibilità di distorsione nella concorrenza fra gli Stati membri sul mercato mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento n. 90 della Commissione è così modificato:

«Gli Stati membri possono concedere una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi di prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 19 del Consiglio, alle condizioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 5 bis del presente regolamento».

Articolo 2

Nel regolamento n. 90 della Commissione relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di cereali, viene inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Tuttavia, quando l'aggiudicazione di cui all'articolo 5 si riveli inattuabile, sia perchè il paese terzo di destinazione utilizzi l'aggiudicazione all'importazione, sia perchè non pratici un libero commercio all'importazione, e quando l'ammontare della restituzione fissato a norma degli articoli 2 e 3 è insufficiente per consentire l'esportazione verso questi paesi terzi in base ai corsi praticati sul mercato mondiale, tale ammontare può essere maggiorato di un importo supplementare, fissato contemporaneamente alla restituzione.

«2. L'importo supplementare di cui al paragrafo 1 può essere concesso soltanto per i prodotti raccolti nello Stato membro esportatore che figurano in un elenco compilato tenendo conto, per ciascun prodotto, in particolare della disponibilità, del raccolto previsto, del fabbisogno negli Stati membri, dello sviluppo degli scambi intracomunitari e della situazione sul mercato mondiale. L'elenco è compilato all'inizio della campagna di commercializzazione, e può essere sottoposto a riesame nel corso della campagna, in funzione dei criteri suindicati.

«3. L'importo supplementare di cui al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo necessario per consentire l'esportazione verso i paesi terzi in base ai corsi praticati sul mercato mondiale.

Esso non può superare inoltre il limite massimo, uniforme per tutti gli Stati membri.

Tale limite può essere differenziato secondo la zona di destinazione; esso è fissato per ciascun prodotto tenendo conto delle caratteristiche del mercato mondiale e può essere sottoposto a riesame nel corso della campagna di commercializzazione e in funzione dell'evoluzione del mercato mondiale.

«4. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché il prodotto esportato alle condizioni di cui al presente articolo sia effettivamente importato nel paese di destinazione.

«5. Le modalità d'applicazione del presente articolo ed in particolare l'elenco di cui al para-

grafo 2 ed il limite massimale di cui al paragrafo 3 sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio».

Articolo 3

Dopo la lettera e) dell'articolo 7 del regolamento n. 90 della Commissione, viene inserita la seguente disposizione:

«f) in caso d'applicazione dell'articolo 5 bis, le quantità che devono essere esportate, l'ammon-

tare totale della restituzione e l'importo della restituzione supplementare, indicati per paese di destinazione».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 164 DELLA COMMISSIONE

che proroga la data alla quale dovevano essere esportate le farine di frumento sottoposte a regime transitorio

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 29,

Visto in parere del Comitato di gestione dei cereali,

Considerando che il regolamento n. 29 della Commissione relativo a talune disposizioni transitorie applicabili alle esportazioni di farina di frumento, modificato dal regolamento n. 66 della Commissione che modifica le date di talune disposizioni transitorie nel settore dei cereali, ha fissato al 1° dicembre 1962 la scadenza del regime transitorio previsto per le esportazioni di farina di frumento e di importazioni di grano tenero in esenzione dal prelievo come contropartita di tali esportazioni; che il regolamento n. 145 della Commissione che proroga la data di scadenza di talune disposizioni transitorie applicabili alle esportazioni di farina di frumento ha sostituito la data del 1° febbraio 1963 a quella del 1° dicembre 1962 per l'importazione di grano tenero in esenzione dal prelievo come contropartita delle esportazioni di farina effettuate anteriormente al 1° dicembre 1962;

Considerando che, in taluni Stati membri, per notevoli quantitativi di farina, per i quali i titoli di esportazione sono stati rilasciati prima del 30 luglio 1962, la restituzione è stata fissata anticipatamente in base al sistema nazionale vigente prima del 30 luglio 1962, e per i quali sono già stati stipulati i contratti di esportazione, non hanno potuto essere esportati anteriormente al 1° dicembre 1962 per diversi motivi di ordine tecnico, fra altro causa gli scioperi verificatisi nei porti di esportazione;

Considerando che l'applicazione a tali esportazioni di farina del regime previsto dal regolamento n. 19 del Consiglio renderebbe impossibile l'esecuzione dei contratti in corso, dato che questi sono stati stipulati sulla base di restituzioni differenti;

Considerando che è opportuno prevedere la possibilità di esportare alle condizioni stabilite prima del 30 luglio 1962 i quantitativi di farina per i quali i titoli di esportazione rilasciati prima del 30 luglio 1962 sono ancora validi; che, tuttavia, occorre fissare al 15 gennaio 1963 la data entro la quale le esportazioni sottoposte a tale regime dovranno essere state effettuate, in modo da consentire la reimportazione in esenzione dal prelievo del grano come contropartita dell'esportazione di farina effettuata alla fine di questo periodo anteriormente al 1° febbraio 1963, data definitiva del regime transitorio, ai termini del regolamento n. 145 della Commissione,